

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2141 DEL 14/12/2023

### **OGGETTO**

CONVENZIONE TRA L'ULSS N. 8 BERICA E LE ASSOCIAZIONI "A.I.S.-ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI" SEZIONI DI MONTECCHIO MAGGIORE E AGNO-CHIAMPO, "S.O.G.IT.-OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA"- SEZIONI OVEST VICENTINO E AGNO-CHIAMPO, PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E NEL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO OSPEDALI DI ARZIGNANO, VALDAGNO E LONIGO: RINNOVO PER IL TRIENNIO 2024-2026.

Il Direttore della UOC Affari Generali, riferisce:

La Legge 11 agosto 1991 n. 266 (c.d. *“Legge quadro sul volontariato”*) e la Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 (*Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato*) hanno riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (*“Codice del Terzo Settore”*), sulla base dei principi e delle disposizioni già introdotte dalle precedenti norme legislative sopra richiamate, ha ridisciplinato complessivamente la materia relativa agli *“Enti del terzo settore”*, tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato, introducendo specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell’attività di volontariato effettuata dalle associazioni in parola (*“ODV”*), in particolare al Titolo III rubricato *“Del volontariato e dell’attività di volontariato”* ed al Titolo V, Capo I, rubricato *“Delle organizzazioni di volontariato”*.

Ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro neanche indiretti e per esclusivi fini di solidarietà sociale (articolo n. 17).

Il Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Dette convenzioni devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime tra le quali debbono necessariamente figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa (articolo 56, comma 4).

Alla luce del quadro normativo suesposto, con Deliberazione n. 2033 del 16/12/2020 l’ULSS n. 8 Berica ha stipulato - a valere per il triennio 2021/2023 - la convenzione con le seguenti Associazioni di volontariato:

- A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Montecchio Maggiore Odv, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Montecchio Maggiore (Vi)
- A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione Agno-Chiampo Odv, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Montebello Vicentino (Vi)
- S.O.G.I.T Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Chiampo Odv, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Chiampo (Vi)
- S.O.G.I.T Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione Ovest Vicentino Odv, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Brendola (Vi)
- C.R.I. Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Vicenza in via Contrà Torretti n. 9

per l'autorizzazione alla frequenza dei propri volontari aderenti, presso i servizi di urgenza-emergenza e di primo intervento degli Ospedali di Arzignano, di Valdagno e di Lonigo in considerazione del fatto che trattasi di persone formate mediante corsi di "soccorritore".

Poiché dette convenzioni verranno a scadere tutte alla data del 31 dicembre 2023, si fa presente che le seguenti Associazioni di volontariato hanno comunicato:

- con nota del 15/11/2023 - A.I.S. Sezione di Montecchio Maggiore Odv;
- con nota del 10/11/2023 - A.I.S. Sezione Agno-Chiampo Odv;
- con nota del 13/11/2023 - S.O.G.I.T. Sezione di Chiampo Odv;
- con nota del 09/11/2023 - S.O.G.I.T. Sezione Ovest Vicentino Odv;

la propria disponibilità a continuare la collaborazione nelle attività di volontariato previste dalla convenzione e che, a tale proposito, la Direzione Medica di Arzignano, con nota in atti del 26/10/2023, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione delle attività con le medesime Associazioni.

L'Associazione C.R.I. Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con nota del 17/11/2023, ha invece comunicato di non poter assicurare il personale necessario a garantire la continuità richiesta e di essere pertanto costretta a rinunciare, per ora, alla collaborazione.

Per quanto concerne i costi derivanti da detta convenzione, gli stessi sono relativi ai rimborsi delle spese per la polizza assicurativa (articolo 6), che le associazioni si impegnano, come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, a contrarre per assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi (RCT). Come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui si tratta sono posti a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli, qualora le Associazioni ne facciano richiesta, previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Alla luce di tali premesse, si propone di stipulare, con le Associazioni di volontariato "A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Montecchio Maggiore Odv", "A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione Agno-Chiampo Odv", "S.O.G.IT. Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Chiampo Odv e Sezione Ovest Vicentino Odv", la convenzione per attività di supporto all'interno dei Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali di Arzignano, di Valdagno e presso il Punto di Primo Intervento di Lonigo e in uscita nel territorio con le ambulanze, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale e per un periodo di tre anni, con decorrenza dalla data del 01 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026.

Si dà atto che il predetto testo di convenzione contiene, come avvenuto nel triennio precedente, specifiche norme che disciplinano la garanzia per l'attività di collaborazione (articolo 3), i compiti dell'associazione (articolo 4), gli aspetti assicurativi (articolo 6) e gli adempimenti in materia di privacy (articolo 12), nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 13).

Si rappresenta infine che, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione, le attività oggetto dell'accordo di collaborazione verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di sede e del

Referente nominato dall'Azienda cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei volontari impegnati nelle attività descritte in convenzione.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare il testo della Convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e le seguenti Associazione di volontariato:
  - A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Montecchio Maggiore Odv;
  - A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori – Sezione Agno-Chiampo Odv;
  - S.O.G.IT. Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione di Chiampo Odv;
  - S.O.G.IT. Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti – Sezione Ovest Vicentino Odv

per attività di supporto all'interno dei Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali di Arzignano, di Valdagno e presso il Punto di Primo Intervento di Lonigo e in uscita nel territorio con le ambulanze, a valere per il triennio 2024/2026, con decorrenza dal 01 gennaio 2024, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale;

2. di dare atto che, in virtù in della convenzione di cui al punto n. 1, alle Associazioni interessate è riconosciuto, qualora ne facciano richiesta, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della convenzione (polizze assicurative) precisando che gli eventuali costi da rimborsare per l'anno 2024 e per ciascun anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati al Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo *on line* dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## CONVENZIONE

**tra l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e le Associazioni "A.I.S. – Associazione Italiana Soccorritori" - sezioni di Montecchio Maggiore e Agno-Chiampo, "S.O.G.IT. – Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia I Giovanniti" – sezioni di Chiampo e Ovest Vicentino, per la collaborazione nelle attività di volontariato nei Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali di Arzignano, Valdagno e Punto di Primo Intervento di Lonigo  
triennio 2024 / 2026**

TRA

**l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 'Berica'** (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

E

**l'Associazione di volontariato ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI (A.I.S.) – SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE ODV** (di seguito denominata Associazione), con sede in Via del Vigo n. 3 – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI), codice fiscale 90002070242, nella persona del suo Presidente pro tempore sig. Ezelino ZARANTONELLO, codice fiscale ZRNZLN52M23F464R,

**l'Associazione di volontariato ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI (A.I.S.) - SEZIONE AGNO-CHIAMPO ODV** (di seguito denominata Associazione), con sede in Via Dovaro, n. 2 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI), codice fiscale 90002130244 nella persona del suo Presidente pro tempore sig. Fernando BRESSAN, codice fiscale BRSFNN47H03E682J,

**l'Associazione di volontariato OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA I GIOVANNITI (S.O.G.IT.) – SEZIONE DI CHIAMPO ODV** (di seguito denominata Associazione), con sede in Via Pieve n. 3 – 36072 CHIAMPO (VI), codice fiscale 90011210243, nella persona del suo Presidente pro tempore sig. Andrea FRACCA, codice fiscale FRCNDR7101A459C,

**l'Associazione di volontariato OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA I GIOVANNITI (S.O.G.IT.) – SEZIONE OVEST VICENTINO ODV** (di seguito denominata Associazione), con sede in Via Luigi Negrelli n. 26 – 36040 BRENDOLA (VI), codice fiscale 95081830242, nella persona del suo Presidente pro tempore sig. Luigi LAZZARI, codice fiscale LZZLGU62H14F964B,

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "*Legge quadro sul volontariato*", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce

l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "*Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato*", conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

Il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") ha ridisciplinato complessivamente la materia del volontariato e dell'attività di volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta ("ODV"), in particolare al Titolo III rubricato "*Del volontariato e dell'attività di volontariato*" ed al Titolo V, Capo I, rubricato "*Delle organizzazioni di volontariato*".

## CONSIDERATO

- che l'Associazione **A.I.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI – SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE ODV**, con sede in Via del Vigo n. 3 – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI), è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI0150 e al registro R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in data 13.10.2022;
- che l'Associazione **A.I.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI – SEZIONE AGNO-CHIAMPO ODV**, con sede in Via Dovaro n. 2 – 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI), è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI0622 e al registro R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in data 11.10.2022;
- che l'Associazione **OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA I GIOVANNITI (S.O.G.IT.) – SEZIONE DI CHIAMPO ODV**, con sede in Via Pieve n. 3 – 36072 CHIAMPO (VI), è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al

Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI0173 e al registro R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in data 13.10.2022;

- che l'Associazione **OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA I GIOVANNITI (S.O.G.IT.) – SEZIONE OVEST VICENTINO ODV**, con sede in Via Luigi Negrelli n. 26 – 36040 BRENDOLO (VI), è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI0598 e al registro R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in data 11.10.2022;

che le Associazioni in parola, come risulta dallo Statuto, perseguono le finalità di supporto all'infermiere e/o al medico di riferimento, all'interno dei Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali di Arzignano, Valdagno e Punto di Primo Intervento di Lonigo e in uscita sul territorio con le ambulanze;

che alla luce della vigente normativa precitata si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Finalità della convenzione**

L'Azienda U.L.S.S. n. 8, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza le seguenti Associazioni:

- **ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI (A.I.S.) – SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE ODV,**
- **ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI (A.I.S.) – SEZIONE AGNO-CHIAMPO ODV,**
- **OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA I GIOVANNITI (S.O.G.IT.) – SEZIONE DI CHIAMPO ODV.**
- **OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA I GIOVANNITI (S.O.G.IT.) – SEZIONE OVEST VICENTINO ODV,**

ad espletare attività di volontariato nell'ambito dei propri servizi di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri di Arzignano, Valdagno e del Punto di Primo Intervento di Lonigo nei seguenti termini: l'accesso ai suddetti servizi avverrà con riferimento alle singole sedi come attive ed operanti secondo quanto definito dalla programmazione aziendale attuata nel rispetto della programmazione regionale. Le attività dei volontari sono complementari rispetto a quelle del personale dell'Azienda e in nessun modo sostitutive delle medesime.

I volontari sono adibiti a mansioni di supporto all'infermiere e/o al medico di riferimento in ambulatorio, quali ad esempio il trasporto dei pazienti in sedia a rotelle o barella, il conferimento di campioni ematici al laboratorio analisi e l'ausilio durante l'attività di uscita in ambulanza; a seconda delle necessità del servizio l'uscita del volontario in ambulanza è subordinata alla decisione dell'infermiere e/o del medico dell'ambulanza stessa al momento in servizio.

Si precisa, altresì, che l'attività dei volontari oggetto della presente convenzione, si intende svolta al di fuori della Sala d'Attesa.

L'opera delle Associazioni si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'Azienda U.L.SS. n. 8.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari delle Associazioni parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.

Le Associazioni si impegnano a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Azienda U.L.SS. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegnano, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegnano, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

## **Art. 2 - Ambito di attività**

Le parti si attivano per la realizzazione, nel corso del **triennio 2024 / 2026**, delle iniziative sopra descritte svolgendo il proprio servizio presso i Pronto Soccorso degli ospedali di Arzignano, Valdagno e del Punto di Primo Intervento di Lonigo.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.SS., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte delle Associazioni, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Con cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese in corso per il programma del mese successivo, un referente nominato dall'Azienda ed uno dalle Associazioni (allegato 1) predispongono l'orario di presenza dei volontari nei giorni e nelle fasce orarie concordate a mero titolo esemplificativo (allegato 2).

Per lo svolgimento delle attività le Associazioni mettono a disposizione un numero massimo di volontari contemporaneamente previsto in:

- 2 volontari nel PS di Arzignano
- 2 volontari nel PS di Valdagno
- 1 volontario nel PPI di Lonigo.

Le Associazioni si impegnano affinché le attività programmate, per il periodo preventivamente concordato, siano rese con continuità; si impegnano, altresì, a dare immediata informazione al referente aziendale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Azienda è tenuta a comunicare tempestivamente al referente delle Associazioni ogni evento che possa incidere sull'attività dei volontari o sull'attuazione della presente convenzione.

I referenti dell'Azienda e delle Associazioni vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Verificano, altresì, i risultati del programma operativo attraverso riunioni periodiche.

Le Associazioni garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (avere superato con

successo il corso teorico pratico specificato nell'allegato 3 al presente documento) utili allo svolgimento delle attività stesse.

Certificano, inoltre, che i volontari hanno effettuato un minimo di 30 ore di attività di volontariato all'interno delle attività programmate dalle associazioni.

Ai volontari verrà inoltre richiesto di produrre come requisito individuale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, oltre al già citato corso base BLS e Pronto Soccorso:

- Attestato di partecipazione a corso sulla riservatezza (a carico delle Associazioni);
- Attestato di partecipazione a corso sulla organizzazione del Servizio sede di stage (a carico del P.S.);
- Referto esami ematochimici di cui all'allegato 4.

L'Azienda garantisce la preventiva esecuzione gratuita degli esami ematochimici ai volontari che svolgeranno l'attività oggetto della convenzione, nonché l'attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla vigente normativa.

Si impegna, altresì, a consentire la partecipazione dei volontari ad eventi formativi coerenti con l'attività da essi svolta presso i servizi di PS/PPI ed individuati dal referente dell'Azienda e delle Associazioni. Tale partecipazione sarà a titolo gratuito per coloro che abbiano prestato, presso i Servizi stessi, attività di volontariato per non meno di 50 ore nel corso del semestre precedente l'avvio dell'evento formativo; in caso contrario, sarà, invece, a titolo oneroso.

Le Associazioni sono tenute ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Le sedi di effettuazione dell'attività di volontariato sono: Pronto Soccorso ospedale di Valdagno, Pronto Soccorso ospedale di Arzignano, Punto di Primo Intervento ospedale di Lonigo.

L'inserimento, all'interno del Servizio, di un nuovo volontario deve essere preceduto da una comunicazione scritta al referente aziendale e da questi preventivamente autorizzato.

L'affiancamento per l'inserimento di un nuovo volontario è a carico delle Associazioni.

Le suddette attività verranno svolte **sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Sede e del referente nominato dall'Azienda**, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del "programma" di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'U.L.SS. che delle Associazioni, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

### **Art. 3 - Garanzia per l'attività di collaborazione**

Le suddette Associazioni si impegnano a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

### **Art. 4 - Compiti dell'associazione**

L'attività delle Associazioni viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alle Associazioni, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.SS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

Le Associazioni si assumono formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.SS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991 e dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.Lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

#### **Art. 6 - Aspetti assicurativi**

Le Associazioni si impegnano, come stabilito dall'articolo 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RCT)*.

Come stabilito dall'articolo 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna - qualora le Associazioni ne facciano richiesta - a rimborsarli previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

#### **Art. 7 - Impegni a carico dell'ULSS n. 8 "Berica"**

Per il perseguimento delle finalità delle Associazioni, l'ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l'eventuale uso gratuito di uno o più *locali*, all'interno dei relativi Ospedali, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività delle Associazioni.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi *camici* che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato - qualora le Associazioni ne facciano richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, le Associazioni dovranno, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica Ospedaliera di Sede la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate alle associazioni sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

#### **Art. 8 - Relazione**

Le Associazioni sono tenute, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera di Sede.

#### **Art. 9 - Verifica della collaborazione**

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente delle Associazioni (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

#### **Art. 10 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di tre anni dal 01.01.2024 e sino al 31.12.2026, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di (3) tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 11 - Controversie**

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

#### **Art. 12 - Adempimenti in materia di privacy**

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività

prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale ed aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come *autorizzati esterni* al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

### **Art. 13 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Presidente pro tempore dell'Associazione  
**A.I.S. – ASS. ITALIANA SOCCORRITORI**  
**– SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE ODV**  
*(sig. Ezelino ZARANTONELLO)*

Il Direttore Generale  
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica  
*(Maria Giuseppina Bonavina)*

\_\_\_\_\_  
Il Presidente pro tempore dell'Associazione  
**A.I.S. – ASS. ITALIANA SOCCORRITORI**  
**– SEZIONE AGNO-CHIAMPO ODV**  
*(sig. Fernando BRESSAN)*

\_\_\_\_\_  
Il Presidente pro tempore dell'Associazione  
**S.O.G.IT. – SEZIONE DI CHIAMPO ODV**  
*(sig. Andrea FRACCA)*

\_\_\_\_\_  
Il Presidente pro tempore dell'Associazione  
**S.O.G.IT. SEZIONE OVEST VICENTINO ODV**  
*(sig. Luigi LAZZARI)*

\_\_\_\_\_